



# **REGIONE CALABRIA**

## **REGOLAMENTO REGIONALE**

Regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale.

Approvato dalla Giunta regionale  
con deliberazione n. 39 del 26.1.2005,  
rettificata dalla deliberazione n. 165 del 22.2.2005

*Si assegna il numero 3 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2005*

*Publicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Calabria n. 10 S.S. del 14.03.2005*

*Dipartimento della Presidenza  
Il Dirigente del Settore Legislativo  
- Dott. Antonio Cantafora -*



LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana

Il seguente regolamento:



**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE INERENTE LE FUNZIONI DELL'AVVOCATURA REGIONALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.39 DEL 26 GENNAIO 2005, COSI' COME RETTIFICATA DALLA DELIBERA N.165 DEL 22 FEBBRAIO 2005.**

Articolo 1 - L'Avvocatura regionale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione, espletando a tal fine l'attività processuale e le funzioni amministrative a ciò inerenti.

Articolo 2 - E' demandata al Dirigente dell'Avvocatura regionale la funzione gestionale di adottare i provvedimenti con i quali si manifesta la volontà della Regione Calabria di:


- resistere alle liti intentate nei confronti dell'Ente e costituirsi nei relativi giudizi;
- promuovere i giudizi e le impugnative che si rendono necessari nell'interesse dell'Ente.

Articolo 3 – Il provvedimento relativo alle attività di cui all'articolo 2 è adottato dal Dirigente dell'Avvocatura regionale, nella forma del decreto, previa le opportune intese con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati alla connessa vertenza.

Articolo 4 – Il Dirigente dell'Avvocatura dispone, contestualmente alla determinazione circa il promovimento o la resistenza alla lite, l'assegnazione dell'incarico difensivo inerente al giudizio ad uno, o più, degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale ovvero, in casi particolari, in relazione alle esigenze dell'ufficio o alle peculiarità del singolo giudizio, a professionalità esterne.

Articolo 5 – Esulano dalle funzioni sopra indicate le determinazioni, di competenza della Giunta, di costituzione di parte civile nel processo penale e afferenti ai giudizi che si svolgono avanti la Corte costituzionale.

Articolo 6 – Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con quelle di cui al presente regolamento.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 MAR. 2005

CHIARAVALLOTTI  
*Luigi Chiaravallotti*



*Calipano*

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

26/01/05

N. 39 del REG.

Estratto del processo verbale della seduta

OGGETTO: Art. 50 Statuto regionale e art. 7 L.R. 31/02 - Regolamento inerente alle funzioni dell'Avvocatura regionale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe CHIARAVALLOTI e gli Assessori:

- 1. Piero AIELLO
- 2. Domenico BASILE
- 3. Raffaele MIRIGLIANI
- 4. Giovanni DIMA
- 5. Dinisio GALLO
- 6. Giuseppe GENTILE
- 7. Giovanni LUZZO
- 8. Antonino MANGIALAVORI
- 9. Alberto SARRA
- 10. Francescantonio STILLITANI
- 11. Saverio ZAVETTIERI
- 12. Giovanni GRIMALDI

PRESENTE	ASSENTE
✓	
✓	
	✓
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	✓
✓	

Inviata

ALL'ASSESSORATO

Assessore  
Rep. le

FEB. 2005

FEB. 2005

IL DIRIGENTE  
L'AVVOCATURA REGIONALE  
Avv. Giovanni Meatera

Assiste il Segretario Dr. *f. Perren*

Delibera N. .... del .....

Cap. .... Bilancio .....

L.R. N. .... del .....

Stanziamiento Lire.....  
Variazione + O - Lire.....

Totale Lire.....

Impegni Assunti Lire.....

Disponibilità Lire.....

Importo presente impegno Lire.....

Impegno N. .... del .....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
( Rag. Beniamino Tenuta)

## LA GIUNTA REGIONALE

- Visto lo Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04, e, in particolare, gli artt. 36, 43 e 50;
- Visto l'art. 27 del Decreto legislativo n° 165/01;
- Vista la L.R. n. 7/96, e, in particolare, l'art. 10 e ss. mm. ii.;
- - Vista la L.R. n° 31/02;
- Ritenuto, in particolare, che gli artt. 50 dello Statuto e 7, c.1, L.R. 31/02, individuano nella Giunta regionale l'organo competente ad adottare i regolamenti volti a disciplinare l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione;
- Ritenuto che, conseguentemente, va regolata l'attribuzione delle funzioni e dei compiti dell'Avvocatura regionale, struttura autonoma posta alle dirette dipendenze del Presidente istituita al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;
- - SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, relatore, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
- a voti unanimi

## DELIBERA

- di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;
- di adottare il seguente regolamento delle attribuzioni essenziali dell'Avvocatura regionale:
  - 1) L'Avvocatura regionale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione, espletando a tal fine l'attività processuale e le funzioni amministrative a ciò inerenti.
  - 2) E' demandata al Dirigente dell'Avvocatura regionale la funzione gestionale di adottare i provvedimenti con il quale si manifesta la volontà della Regione Calabria di:
    - resistere alle liti intentate nei confronti dell'Ente e costituirsi nei relativi giudizi;
    - promuovere i giudizi e le impugnative che si rendono necessari nell'interesse dell'Ente.

3) Il provvedimento relativo alle attività di cui al punto 2) è adottato dal Dirigente dell'Avvocatura regionale, nella forma del decreto, previa le opportune intese con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati alla connessa vertenza.

4) Il Dirigente dell'Avvocatura dispone, contestualmente alla determinazione circa il promovimento o la resistenza alla lite, l'assegnazione dell'incarico difensivo inerente al giudizio ad uno, o più, degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale ovvero, in casi particolari, in relazione alle esigenze dell'ufficio o alle peculiarità del singolo giudizio, a professionalità esterne.

5) Esulano dalle funzioni sopra indicate le determinazioni, di competenza della Giunta, di costituzione di parte civile nel processo penale e afferenti ai giudizi che si svolgono avanti la Corte Costituzionale.

6) Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con quelle di cui alla presente deliberazione.

- di demandare al Presidente della Giunta l'emanazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 43, c.6, dello Statuto Regionale;

- di dare mandato all'Avvocatura regionale per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per l'esecuzione del presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

**Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come  
appresso:**

**Il Presidente: Chiaravalloti**

**Il Segretario: Perani**

C

Esti

OC

Al  
Gi

*Qui fuori*

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta

N. 165 del REG.

OGGETTO: Delibera n. 39 del 26 gennaio 2005. Rettifica di errore materiale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe CHIARAVALLI e gli Assessori:

- 1. Piero AIELLO
- 2. Domenico BASILE
- 3. Giovanni DIMA
- 4. Dinisio GALLO
- 5. Giuseppe GENTILE
- 6. Giovanni GRIMALDI
- 7. Giovanni LUZZO
- 8. Antonino MANGIALAVORI
- 9. Raffaele MIRIGLIANI
- 10. Alberto SARRA
- 11. Francescantonio STILLITANI
- 12. Saverio ZAVETTIERI

PRESENTE	ASSENTE
✓	
	✓
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	✓
✓	
✓	
✓	

Inviata

ALL'ASSESSORATO

*Autocollante  
Ref. 11*

28 FEB. 2005

Assiste il Segretario Dr. *f. Pirella*

Delibera N. .... del .....

Cap. .... Bilancio .....

L.R. N. .... del .....

Stanziamiento  
Variazione + O -

Lire.....

Lire.....

Totale

Lire.....

Impegni Assunti

Lire.....

Disponibilità

Lire.....

Importo presente impegno

Lire.....

Impegno N. .... del .....

IL DIRIGENTE  
L'AVVOCATURA REGIONALE  
Avv. Giovanni Montagna

*[Signature]*

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
(Rag. Beniamino Tenuta)

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n.39 del 26 gennaio 2005 con la quale l'Esecutivo regionale ha provveduto ad adottare, a norma degli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto approvato con L.R. n. 25/04 un regolamento di organizzazione relativo alle funzioni dell'Avvocatura;

CONSIDERATO che nell'articolo n. 6 di tale regolamento viene, per mero errore materiale, riportata l'espressione "di cui alla presente deliberazione" anziché "di cui al presente regolamento";

RITENUTO di dover, pertanto, provvedere alla rettifica di tale errore materiale;

SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, relatore, formulata alla stregua dell'istruttoria espletata dalle strutture amministrative interessate;

a voti unanimi

### DELIBERA

- 1) Di rettificare, come in effetti rettifica, l'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione n. 39 del 26 gennaio 2005 nella parte in cui riporta l'espressione "di cui alla presente deliberazione" anziché l'espressione "di cui al presente regolamento";
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione all'Avvocatura Regionale affinché ne curi l'esecuzione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



**Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:**

**Il Presidente: Chiaravalloti**

**Il Segretario: Perani**